

AVVOCATURA AL FEMMINILE NEL FORO PISANO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO

PISA

20 ottobre 2008

Relazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

Vorrei iniziare spiegando le ragioni che ci hanno spinto ad organizzare questo tipo di incontro: l'idea è nata da due esigenze, che elenco, non certo in ordine di importanza:

- 1) esporre le risposte al questionario inviato alle colleghe dal Comitato per le Pari Opportunità istituito all'inizio dell'anno presso il nostro Ordine;
- 2) consegnare un pubblico riconoscimento a quelle colleghe che hanno iniziato la professione in tempi in cui si trovarono ad essere le uniche donne.


La seconda esigenza, profondamente sentita, nasce dalla considerazione che queste colleghe che, ci tengo a sottolinearlo, rappresentano ancora il presente dell'avvocatura al femminile perché il loro impegno è ancora quotidiano, hanno il merito di aver superato ostacoli, di essersi create, inventandolo dal nulla, un modello comportamentale risultato poi vincente, fatto di estrema professionalità, serietà, competenza, affabilità e tenacia, modello che è stato di guida a tutte le seguenti generazioni, in particolare alla mia: iscritta al registro dei praticanti nel 1981, trovai ed, inconsciamente, imitai quelle colleghe alle quali oggi intendo pubblicamente riconoscerne il merito .

Il riconoscimento, proprio perché legato a queste motivazioni, andrà alle avvocate che non solo sono iscritte all'albo da prima del 1975, ma a quelle, fra le iscritte, che hanno effettivamente esercitato la professione.

Abbiamo dato come sottotitolo al convegno: " passato, presente e futuro" dell'avvocatura al femminile. Perché?

Perché senza la conoscenza del passato non si comprende il presente e, soprattutto, non si costruisce il futuro.

Per capire quanto sia stato difficile il compito di queste colleghe, l'importanza di quello che hanno realizzato, occorre, allora (senza alcuna pretesa di esaustività), ricordarlo, il nostro passato, ripercorrendo le principali tappe della storia dell'avvocatura al femminile, che è la storia di una "battaglia" in una "guerra" assai più ampia : la guerra

 Ordine Avvocati Pisa	Intervento al Convegno "L'avvocatura al femminile: passato, presente e futuro" - Pisa 20.10.08	Revisione 0.1 del 20.10.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 1 di 6

condotta dalle donne contro la discriminazione sociale, politica e giuridica, che per secoli hanno subito.

La battaglia è stata condotta al fine di ottenere il diritto all'iscrizione all'albo ed all'esercizio effettivo dell'avvocatura.

Questo diritto è stato ottenuto meno di un secolo fa, nel 1919, dopo aver superato gli ostacoli derivanti dal fatto che le donne non godevano di diritti politici e godevano solo parzialmente di quelli civili.

Per pura curiosità storica, la prima donna a laurearsi in utroque iure, diritto civile e canonico, presso l'università di Pavia, è stata Maria Pellegrina Amoretti, nel 1777: l'evento fu talmente eccezionale che Giuseppe Parini le dedicò un'ode dal titolo "La laurea". La prima dottoressa in legge, Maria Maddalena Canedi, la troviamo nel 1805 presso l'università di Bologna.


Nell'Italia unita, le donne vengono ammesse agli studi universitari ed al conseguimento del titolo di dottore nel 1875. Nell'anno precedente, il 1874, erano stati istituiti gli Ordini così come oggi li conosciamo, uno per ogni circondario di Tribunale; basta pertanto far decorrere il tempo fisiologico necessario per il completamento del ciclo di studi ed ecco che, alla fine dell'ottocento, abbiamo le prime dottoresse in legge.

Due sono state le donne che lottarono, con tutti i mezzi a loro disposizione, per poter esercitare l'avvocatura ed essere iscritte agli albi, tanto da dovere essere ricordate in qualsiasi storia dell'avvocatura al femminile.

Il primo caso si colloca alla fine dell'ottocento: Lyda Poet, nel 1881, chiese ed ottenne, avendo superato l'esame d'avvocato dopo la prescritta pratica, l'iscrizione all'albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Torino; il secondo è quello di Teresa Labriola (che aveva ottenuto nel 1901 la libera docenza in Filosofia del diritto, ma che aveva poi incontrato numerosi ostacoli nei concorsi per l'accesso alle cattedre) che, provocatoriamente, chiese ed ottenne, nel 1912, l'iscrizione all'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Roma.

In entrambi i casi, i Consigli dell'Ordine accolsero la domanda ed iscrissero le colleghe, ma la delibera relativa alla Poet fu impugnata dal Procuratore Generale e cassata dalla Corte d'Appello di Torino nel 1883, annullamento confermato poi dalla Cassazione di Torino. Stesso copione per la Labriola a Roma.

Sottolineo che quasi tutti i Consigli dell'Ordine, che si trovarono ad affrontare questo problema, deliberarono l'iscrizione e fra questi quello di Livorno (a Pisa il problema non fu mai posto) che iscrisse nel 1912 Vera Funaro, moglie del deputato socialista Giuseppe Emanuele Modigliani, anche se con la clausola "impregiudicata la questione dell'ammissione effettiva all'esercizio".

 Ordine Avvocati Pisa	Intervento al Convegno "L'avvocatura al femminile: passato, presente e futuro" - Pisa 20.10.08	Revisione 0.1 del 20.10.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 2 di 6

Il caso Poet nel 1884 sollevò un amplissimo dibattito che impegnò l'opinione pubblica e che continuò negli anni successivi con pronunciamenti di tutti i tipi, anche sulle maggiori riviste e quotidiani.

Il dibattito si svolgeva anche all'estero: le donne furono ammesse all'avvocatura entro la fine dell'ottocento nei paesi scandinavi ed in Svizzera, in Francia nel 1900. Nell'anno 1900 in Italia c'erano invece solo sei donne laureate in giurisprudenza.

Nel dibattito vi furono aspre prese di posizione di tutti i tipi, intervennero il movimento suffragista e tutti coloro che volevano l'estensione alle donne dei diritti civili e politici.

Le motivazioni di chi sosteneva l'esclusione erano le più disparate, fra cui quelle di carattere sociale (la divisione dei ruoli derivante dallo stato di natura) e biologico: in particolare, il ciclo mensile, che toglierebbe alle donne per qualche giorno al mese la necessaria serenità di giudizio. Questo argomento, che oggi sembra risibile, sotto il regime fascista fu riutilizzato con preciso riferimento all'equilibrio biologico della donna, considerato per natura più adatto ad altri tipi di attività. Si rispolverò il vecchio argomento della "imbecillitas sexus", di una incapacità derivante dallo stesso stato di natura che aveva destinato la donna alla funzione riproduttiva, limitandone altre facoltà.


Ma quali erano le motivazioni di carattere squisitamente giuridico, tenendo presente che tra i requisiti per essere ammessi all'albo degli avvocati previsti dalla legge n. 1938/1874 non era elencato il sesso maschile?

Si arrivò all'esclusione sulla base del procedimento interpretativo (come evidenziato in una bellissima recensione del Presidente Alpa), facendo uso di tutti gli argomenti che questo mette a disposizione . Ci si appellò alla tradizione storica del diritto romano e comune (in particolare al passo di Ulpiano che richiamava l'editto del Pretore che vietava l'avvocatura alle donne), agli argomenti letterali (non si parlava mai di avvocate nella legislazione), alla deminutio politica derivante dalla mancanza del diritto di voto e soprattutto allo status minoritario della donna nel diritto civile.

Infatti era vigente l'istituto dell' autorizzazione maritale, che vietava alla donna sposata di " donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito".

Da ciò si ricavò l'impossibilità per la donna sposata di accettare mandati e svolgere tutte le attività necessarie al loro espletamento senza l'autorizzazione del marito.

Seguiva proprio questa interpretazione il parere reso dal Consiglio dell'Ordine di Milano a quello di Torino che, prima di decidere il caso Poet, aveva richiesto lumi ad altri Fori: l'avvocatura poteva essere esercitata solo dalle donne non maritate. In realtà l'istituto dell'autorizzazione maritale aveva un'altra ratio e tutt'altro scopo, ma l'obiezione, giuridicamente parlando, era forte, tanto è vero che le donne furono ammesse ad esercitare le professioni solo quando questo istituto venne abrogato.

 Ordine Avvocati Pisa	Intervento al Convegno "L'avvocatura al femminile: passato, presente e futuro" - Pisa 20.10.08	Revisione 0.1 del 20.10.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 3 di 6

Cito un brano della sentenza della Corte di Cassazione di Torino sul caso Poet , estensore il Primo Presidente della Cassazione dott. Lorenzo Eula che, all'obiezione che lo Statuto Albertino affermava l'eguaglianza di fronte alla legge, risponde:" l'influenza del sesso sulla capacità e condizione giuridica è dovunque sempre stata tale che i legislatori si sono trovati nella necessità, per ragioni di ordine morale e sociale, non meno che per l'interesse della famiglia, che è la base della società, di dovere a riguardo delle donne riconoscere e mantenere in massima uno stato particolare restrittivo di diritti, o relativamente a certi diritti....le donne hanno sempre avuto una condizione più o meno diseguale da quella degli uomini di fronte ai diritti sociali e civili ed anche riguardo a taluni diritti civili che hanno una qualche relazione colla capacità politica, finora negata alle donne, o che sono considerati di ragione pubblica perché dipendenti dal sistema generale delle cose e delle azioni, in quanto viene determinato dall'interesse di tutto il corpo politico. Per conseguenza non è ancora ammessa la libera assoluta concorrenza della donna in ogni genere di ufficio sociale, anzi è esclusa dalla diretta compartecipazione alla pubblica attività nelle cariche, funzioni ed uffici pubblici".


Come vedete, altra forte argomentazione fu che l'avvocatura era un ufficio pubblico e che le donne erano escluse per legge dalle pubbliche funzioni, equivocando volutamente i due concetti.

Per la verità la legge del 1874 non dava tale natura all'avvocatura, era anzi espressamente esclusa, nei lavori parlamentari, la natura di ufficio pubblico .

Per la Labriola fu speso anche l'argomento che neanche la libera docenza (che faceva conseguire l'iscrizione di diritto all'albo) che ella già ricopriva, fosse titolo sufficiente per l'iscrizione .

Vincenzo Calenda de Tavani, procuratore generale della Cassazione, sempre nel caso Poet, concluse così: " fino a quando l'organica struttura sarà qual essa fu mai sempre e le idee di pudore e di morale, come finora furono intese, reggeranno il mondo, non ci sarà chi da senno dica che la milizia togata sia ufficio da donna; o dovrà dirsi che tale sia pur la milizia armata. Auguro all'Italia che non abbia mai a sentir il bisogno né delle donne soldato né delle donne avvocate".

Come ho detto inizialmente, dall'avvocatura (delle cui file facevano parte eminenti studiosi ed anche molti uomini politici) vennero le principali aperture: al VI Congresso Giuridico Nazionale, tenutosi a Milano nel 1906, l'avv. Girolamo Levi Civita presentò una relazione favorevole alle donne avvocate ed al VII Congresso Giuridico Nazionale di Roma, nel 1911, si votò, su proposta di Vittorio Scialoja, che era stato anche Ministro di Grazia e Giustizia, a favore dell'abolizione dell'autorizzazione maritale, rimuovendo così uno dei principali ostacoli.

 Ordine Avvocati Pisa	Intervento al Convegno "L'avvocatura al femminile: passato, presente e futuro" - Pisa 20.10.08	Revisione 0.1 del 20.10.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 4 di 6

Intervenire poi un evento imprevisto dal dibattito giuridico e sociale antecedente, e cioè il ruolo attivo svolto dalle donne durante la prima guerra mondiale per coprire i vuoti lasciati dagli uomini impegnati al fronte, ruolo attivo che fece cadere tanti vecchi pregiudizi, dando dimostrazione sul campo delle capacità femminili anche in settori tradizionalmente maschili.

Ed infatti, appena finita la guerra, fu emanata la legge n. 1776/1919 che, all'art 7, ammetteva le donne ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici (abrogando l'autorizzazione maritale), con esclusione di quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali (per questi occorre aspettare il 1963) o l'esercizio di diritti e potestà politiche (per il diritto di voto occorre aspettare il 1946) o che attengono alla difesa militare dello stato (e le donne soldato sono una conquista recentissima).

Nel 1921 le donne avvocate in Italia erano già 85, ma dopo è intervenuto il regime fascista a frenare quella che sarebbe stata la naturale evoluzione del fenomeno.

Durante il regime, la cultura, la propaganda, il clima generale vedevano le donne relegate ad un ruolo inferiore.


Furono approvate leggi che penalizzarono le aspirazioni occupazionali delle donne, che le esclusero progressivamente prima dai ruoli dirigenziali e poi dal pubblico impiego e dal lavoro privato: nel 1923 furono escluse dal ruolo di preside di scuola media, nel 1925 furono escluse dai concorsi per uffici direttivi di istituti d'istruzione, nel 1927 dalle cattedre di lettere, storia, filosofia ed economia politica, nel 1933 si limitò la presenza delle donne al 5% del totale degli impiegati nei ruoli superiori ed al 20% per quelli di grado inferiore, nel 1938 furono fissati al 10% del totale degli impiegati i posti riservati alle donne.

La donna veniva riportata alla sua "alta, sublime missione di sposa e di madre", di procreatrice del futuro della nazione.

Per esemplificare il clima, basta richiamare alla mente l'espressione " la maschia avvocatura" usata dal segretario del Sindacato nazionale fascista Aldo Vecchini in un suo volume dal titolo "La missione dell'avvocato nuovo".

Malgrado ciò, c'è qualche donna che comunque esercita, come l'avv. Lina Furlan-Segre a Torino, ricordata come la prima penalista italiana.

Ci tengo ad evidenziare, inoltre, la doppia discriminazione che si trovarono a subire in questo periodo le donne laureate di razza ebraica che volevano intraprendere percorsi di alta professionalità: nel 1938 fu approvata quella parte delle leggi razziali che venne a colpire proprio i liberi professionisti appartenenti alla razza ebraica, limitandoli nelle loro facoltà e relegandoli in un registro separato allegato all'albo . Per curiosità storica, preciso che queste leggi furono firmate dal re a San Rossore e sono purtroppo legate, nel ricordo, alla nostra città.

 Ordine Avvocati Pisa	Intervento al Convegno "L'avvocatura al femminile: passato, presente e futuro" - Pisa 20.10.08	Revisione 0.1 del 20.10.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 5 di 6

Un collegamento indiretto al nostro Foro lo troviamo, in questo periodo, nella figura di Maria Luisa Riva di Sanseverino, dapprima iscritta a Roma , penalista presso il Tribunale militare, che lasciò poi la toga per passare alla libera docenza presso l'università di Pisa nel 1934.

A Pisa il primo nome di donna compare nel 1921, ed è quello di Maria Mercedes Woronowsky fu Napoleone, presso lo studio dell'avv. Supino, iscritta al Collegio dei procuratori. Non v'è traccia, nelle carte, del successivo passaggio all'albo degli avvocati.

La spiegazione è facile se teniamo presenti le leggi razziali e la seconda guerra mondiale, tutti eventi che, certo, né incoraggiarono, né aiutarono tutta una generazione di donne ad intraprendere questa strada.

Infatti occorre arrivare agli anni cinquanta del novecento per trovare altri nomi di donna : Giovanna Gallo, iscritta al registro dei procuratori nel 1952, che è rimasta iscritta a lungo senza però mai esercitare effettivamente la professione, ma il cui nome è comunque doveroso ricordare, e Giuseppina Sergnesi , iscritta dal 1954 , avvocato che si distinse accedendo anche alla magistratura onoraria, per poi cancellarsi dall'albo e trasferirsi in altra sede.

Troviamo poi la generazione che ha subito il vero impatto derivante dalla sua stessa novità, che ha superato gli ostacoli, che ha dimostrato sul campo la professionalità delle donne; dopo quello che vi ho esposto, capirete bene le reali difficoltà che ha incontrato.


Queste colleghe sono, in ordine alfabetico; avv.e Annabella Cannizzaro, Patrizia Ciardi, Rosa Danza, Maria Paoletti, Corinna Perani, Maria Bianca Sordi.

Oltre che alle iscritte nel Foro pisano, un sentito grazie, a nome di tutte le donne avvocate, va anche all'avvocata Carla Guidi, che non si è limitata ad esercitare con grandi meriti la professione, ma che è stata una delle prime donne Presidente di un Ordine e una delle due sole donne che abbiano mai fatto parte del CNF, dal 1994 al 2001. Il CNF, da quest'ultima data, è composto da soli uomini.

Il passato quindi ci aiuta a capire il presente, ed il presente siamo noi: e proprio a noi, colleghe, sta costruire il futuro, perché molto probabilmente il futuro di questa professione sarà declinato al femminile.

Vorrei finire parafrasando il Procuratore Vincenzo Calenda De Tavani: “ Auguro all'Italia di sentire il bisogno delle donne avvocate e, soprattutto, di esserne fiera”.

Avv. Rosa Capria

 Ordine Avvocati Pisa	Intervento al Convegno "L'avvocatura al femminile: passato, presente e futuro" - Pisa 20.10.08	Revisione 0.1 del 20.10.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 6 di 6